



PROVINCIA DI PRATO

Area Amministrativa

Ufficio: Servizi Finanziari

Determina Dirigenziale n° 815 del 10/06/2022

Oggetto: **Area Amministrativa. Servizio Finanziario. Rimborso spese esecutive maturate nel 2021 art. 17 comma 3 D.L. n.112-1999. Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A.**

Il Dirigente/Il Responsabile del Procedimento

Visto il D.Lgs.n.267 del 18.08.2000 “T.U. Delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed, in particolare, l’art. 107 concernente le funzioni e responsabilità della dirigenza;

Visto il D.Lgs 165/2001 recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 33 del 28/04/2020 mediante il quale alla dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l’incarico di direzione ;

Visti

- il decreto n. 6 del 29.04.22 del Segretario Generale, mediante il quale il personale è assegnato alle Aree;
- la determinazione dirigenziale n. 609 del 02.05.2022 mediante la quale l’Area Amministrativa è articolata in Servizi, sono approvate le rispettive funzioni ed è assegnato il personale ai Servizi;

Vista la Delibera di Consiglio n. 7 del 28/03/2022 “Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati. Approvazione”.

Vista la Delibera del Consiglio n. 6 del 28/03/2022 “Art. 151 e 170 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024. Approvazione”;

Visto il D.Lgs n.118/2011 recante “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009”;

Vista la legge 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione

Vista la legge 241/1990 recante norme sul procedimento amministrativo;

Visto il D.Lgs 33/2013 recante disposizioni circa gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni;

Viste le precedenti disposizione legislative, in particolare:

- legge 2 dicembre 2005 n. 248 (che convertì, con modificazioni, il decreto legge 30 settembre 2005 n. 203), "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. - Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione", il sistema della riscossione nazionale è passato sotto il controllo pubblico e che il Legislatore ha attribuito le attività di riscossione all'Agenzia delle entrate che le esercita per il tramite di Equitalia dal 1/07/2006;

TENUTO CONTO che l'art. 1 del D.L. n.193/2016 ha disposto:

- 1) dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia, fatta eccezione per Equitalia Giustizia;
- 2) dalla medesima data l'attribuzione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del D.Lgs. 30/07/1999, n. 300 delle funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche, di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/12/2005, n. 248;
- 3) che le citate funzioni siano svolte dall'Agenzia delle Entrate attraverso la denominata Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

il subentro a titolo universale di tale ente strumentale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia con l'assunzione dello stesso della qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602;

Preso atto della Delibera del Consiglio Provinciale n. 14 del 30.08.2017 avente oggetto: Area Amministrativa- Riscossione. Delega esercizio delle funzioni e delle attività della riscossione coattiva a Agenzia delle Entrate -Riscossione e Riscossione Sicilia;

Tenuto conto altresì della seguente normativa

- l'art.17 Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1999, in particolare i seguenti commi riguardanti la remunerazione del servizio dell'attività dei concessionari:

comma3. Il rimborso della quota denominata spese esecutive di cui al comma 2, lettera b), maturate nel corso di ciascun anno solare, se richiesto agli Enti creditori entro il 30 marzo dell'anno successivo, e' erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure, obbliga l'Agente della riscossione a restituire all'Ente creditore, entro il decimo giorno successivo ad apposita richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'ammontare dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione, maggiorato degli interessi legali, e' riversato entro il 30 novembre di ciascun anno (1).

-comma6, , come modificato dapprima dall'art.23,comma 32, D.L.98/2011 e successivamente dall'art.10, comma 13-quater, D.L.201/2011,secondo il quale: "All'agente della riscossione spetta, altresì, il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure, che è a carico:

- a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilità;
- b) del debitore, in tutti gli altri casi;

-comma 6-bis, introdotto dall'art.23, comma 32,D.L.98/2011 in base al quale: "Il rimborso delle spese di cui al comma 6, lettera a),maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno";

- il Decreto del Ministero delle Finanze 21 novembre 2000" Fissazione della misura del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive spettante ai concessionari del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo, e relative modalita' di erogazione ai sensi dell'art. 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. (GU Serie Generale n.30 del 06-02-2001) “

Visto il D.L n. 73 del 25.05.2021 art. 76 che in attuazione dell'art. 1 comma 1090 L 30.12.2020 n. 178 che stabiliva con decorrenza 30.09.2021 lo scioglimento di Riscossione Sicilia spa con la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese con il conseguente affidamento dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione per le provincie siciliane ad Agenzia Entrate-Riscossione a partire dal 01.10.2021;

Dato atto che da Agenzia Entrate riscossione è pervenuta con protocollo mittente 2022-ADERISC-1253416-54242 al protocollo dell'Ente la richiesta di rimborso delle spese esecutive maturate nel 2021 di cui alla legge sopra indicata per euro 385,00 per 457,73 (richiesta registrata al protocollo dell'Ente pec n 2950 del 14/03/2022)

Tenuto conto che sul sito Agenzia delle Entrate riscossione è disponibile il dettaglio relativo alla richiesta oggetto del presente atto e che tale dettaglio si trova agli atti dell'Ente;

Dato atto che tale rimborso deve essere effettuato entro il 30/06 p.v ai sensi della normativa sopra richiamata;

Considerato che, per espressa previsione dell'art.23, comma 33, D.L.98/2011, la norma di cui al punto precedente è applicabile già per la richiesta delle spese sostenute a partire dall'anno 2011 e che quindi la richiesta della società di riscossione è legalmente fondata e la mancata erogazione del rimborso autorizza l'agente della riscossione a compensare il relativo importo con le somme da riversare;

Rilevato lo stanziamento disponibile sul bilancio di previsione 2022 sul Capitolo 731/1 "concessionario per la riscossione" piano finanziario 1.03.02.03.999

Dato atto che tale rimborso verrà liquidato in un'unica rata tramite il sistema di gestione dei pagamenti elettronici PAGOPA e che AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ha inviato modulo di pagamento documento n. RS22-01189 , codice CBILL AJZ8Z codice modulo di pagamento 180901700153500110, per l'importo di euro 457,73

Tenuto conto che la seguente spesa non era quantificabile nel corso dell'annualità 2021, in quanto in corso le procedure previste dal D.M. 21/11/2000;

Dato atto altresì che la spesa di cui alla presente determinazione:

- non rientra nell'ambito di applicazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici) e pertanto non è soggetta ad acquisizione di CIG;
- non è soggetta ad acquisizione di DURC ed a obblighi di tracciabilità finanziaria;

Richiamati:

gli art. 153 comma 5, art. 183, comma 7, e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000; l'art. 183 e l'art 184 del D.Lgs. 267/2000

Visto inoltre il vigente Regolamento di Contabilità della Provincia di Prato approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 17 del 20/05/2019 ;

Dato atto che il responsabile del procedimento competente per l'istruttoria è la Dottssa Biagioni e che si attesta l'assenza del conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990,

Dato atto altresì che si attesta l'assenza del conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, da parte del dirigente responsabile dell'adozione;

DETERMINA

1.di impegnare a favore di Agenzia delle Entrate- Riscossione Spa via G.Grezar 14 Roma (cod beneficiario 12522) – C.F e P.I. 13756881002 la somma di euro 457,73 per rimborso spese esecutive annualità 2021 ex art 17 c. 3 D.L 112/1999 a – a valere sul bilancio di previsione 2022– Capitolo 731/1 "concessionario per la riscossione" piano finanziario 1.03.02.03.999 . (Impegno 2022);

2.di liquidare contestualmente a favore di Agenzia delle Entrate- Riscossione Spa via G.Grezar 14 Roma (cod beneficiario 12522) – C.F e P.I. 13756881002 la somma di euro 457,73 per rimborso spese esecutive annualità 2021 ex art 17 c. 3 D.L 112/1999 a valere sul bilancio di previsione 2022– Capitolo 731/1 “concessionario per la riscossione” piano finanziario1.03.02.03.999 ;

3.di disporre l'effettuazione del versamento del sopra indicato importo di € 457,73 rata unica, attraverso il canale di pagamento PAGO PA modulo di pagamento documento n. RS22-01189 , codice CBILL AJZ8Z codice modulo di pagamento 180901700153500110,

4.di dare atto che la presente è stata iscritta nel registro unico delle determinazioni dirigenziali;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio della Provincia di Prato

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Rossella Bonciolini)

Movimenti Contabili:

Tipo	Capitolo	Soggetto	Importo
Impegno	2022 U 731/1 01.04.1	12522	457,73

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
RS22-01189_A17_0_2022_54242_SIGN.pdf	RS22-01189_A17_0_2022_54242_SIGN.pdf	09/06/2022
364090EC240B87B075C18C5A45504ACEC283EE435DEF0B747196D7BFAC1588B6		

Firmato da:

BONCIOLINI ROSSELLA

codice fiscale BNCRSL66S42G713B

num.serie: 154512104105723657742788215384914569205

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 12/05/2020 al 13/05/2023